UILCOM-UIL
Segreteria Regionale del Veneto

UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

Confronto sintetico tra due strumenti di esodo incentivato Contratti di Espansione e Isopensione

Nel Pnrr non c'è traccia di un nuovo meccanismo che possa traghettare alla pensione le coorti dei nati dal 1960 in su. Anche perché tra le raccomandazioni formulate dall'Ue c'è anche quella di «attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica». L'obiettivo del Governo è quello di rilanciare gli strumenti di pensionamento anticipato selettivi, già introdotti nel nostro ordinamento negli ultimi due lustri. La crisi economica punterà anche al **rafforzamento degli esodi incentivati** nell'ambito di accordi aziendali, come il contratto di espansione (scade il 31.12.2021) e all'isopensione già ampliata nella forma del maxi-scivolo di 7 anni sino al 2023.

Il contratto di espansione è **sostanzialmente uno scivolo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata** della durata massima di cinque anni (contro i sette anni dell'isopensione) in cui l'azienda paga un'indennità economica commisurata alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Vale la pena ricordare che sia l'isopensione che l'indennità mensile nel contratto di espansione sono erogate **nella stessa misura** e **sostituiscono l'erogazione della NASPI per il lavoratore.** Tuttavia con il **contratto di espansione** il datore di lavoro può defalcare dal contributo da versare all'INPS l'importo *teorico* della NASPI a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore (teorica perché la prestazione non viene corrisposta al lavoratore).

La differenza principale rispetto all'isopensione sta nel fatto che se lo scivolo è orientato alla pensione di vecchiaia del lavoratore, il datore di lavoro **non è tenuto a versare anche la contribuzione correlata allo stipendio perduto per tutta la durata dello scivolo**. Elemento che si concreta in un risparmio economico per la parte datoriale e in un impoverimento della pensione per il lavoratore. Il CdE contiene però un inedita garanzia che mette al riparo i lavoratori che aderiranno da future riforme pensionistiche (una clausola antiesodati a norma di legge), clausola che può essere inserita anche negli accordi per la isopensione. Criteri diversi anche per la **contribuzione correlata.** Nell'isopensione è dovuta per tutto il periodo di esodo tenendo conto della media degli stipendi dell'ultimo quadriennio, quindi contribuzione piena; nell'indennità mensile del contratto di espansione la contribuzione correlata è versata **solo per il conseguimento della pensione anticipata** e nei limiti dei criteri stabiliti per la naspi (art. 12 del dlgs n. 22/2015 quindi contribuzione ridotta). In tal caso, inoltre, il datore di lavoro può godere di uno sgravio pari alla contribuzione figurativa (sempre teorica) che il lavoratore avrebbe fruito in caso di accesso alla naspi. Ad esempio su uno scivolo di cinque anni il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a coprire solo tre anni di contribuzione correlata, essendo gli altri due sgravati dalla contribuzione figurativa naspi.

Altra differenza sta nelle durate. L'isopensione fino a quattro anni è strutturale e garantisce uno scivolo sino a sette anni fino al 2023. Il contratto di espansione è sperimentale, valido ad oggi fino a fine 2021.

La isopensione Fornero si rivolge a datori di lavoro con appena più di 15 dipendenti, ma è, rispetto al contratto di espansione, sicuramente meno conveniente in quanto richiede -oltre al versamento della pensione maturata al momento della cessazione- anche la contribuzione piena, sia nel caso del pensionamento di vecchiaia, sia della pensione anticipata.

L'isopensione non beneficia peraltro di alcuno sgravio di costi da parte dello Stato, non impegnando però i datori di lavoro esodanti ad alcun piano di assunzione. E' sicuramente più vantaggiosa per i lavoratori dal punto di vista contributivo e da maggiori garanzie di raggiungere in numero previsto di esodabili volontari.